

Dagli immobili ai fondi d'investimento, fino a opere d'arte e yacht: tutte le asset class perdono i benefici fiscali che derivavano dall'appartenenza all'Ue. Gli effetti negativi del divorzio di Londra dall'Unione sono potenzialmente significativi e dovranno essere valutati con attenzione nel contesto della pianificazione patrimoniale

La Brexit è “senza accordo” per gli Hnwi italiani



a partire dallo scorso primo gennaio, il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea. Le conseguenze economiche, finanziarie, sociali e politiche sono enormi e una valutazione compiuta richiederà ancora molto tempo e la necessità di misurarsi con diverse prospettive. Appare però certo che, quanto meno nel breve termine, Brexit comporterà un aggravio fiscale potenzialmente significativo per i numerosi Hnwi residenti in Italia che negli anni hanno eletto il Regno Unito, e in particolare Londra, come luogo d'interesse per i propri

investimenti mobiliari e immobiliari. Vediamo come, elencando le diverse asset class sui cui si abatterà la scure delle tasse. Immobili: salta il limite di 320mila sterline. La detenzione di immobili all'estero sconta l'imposta sul valore degli immobili all'estero ("IVIE") nella misura annua dello 0,76%. L'imposta è calcolata sul valore di acquisto dell'immobile o, in assenza di documentazione, sul valore di mercato. Per gli immobili siti in Europa la norma consente tuttavia di fare affidamento – laddove possibile – sul valore catastale o su forme di misurazione analoghe rilevanti ai fini della

Paolo Ludovici



fiscalità del Paese estero. Nel caso del Regno Unito, l'Agenzia delle Entrate aveva in particolare concesso la possibilità di fare affidamento sui valori dell'immobile rilevanti ai fini della Council tax, con la conseguenza che, nel caso degli immobili situati a Londra, la base imponibile su cui è calcolata l'imposta non avrebbe potuto eccedere l'importo di 320.000 sterline. Un valore del tutto limitato se confrontato ai valori di acquisto/mercato su cui troverà invece applicazione l'IVIE a partite dal 2021 (come peraltro già confermato dall'Agenzia delle Entrate).

Fondi d'investimento extra Ue, rischio di rientrare nelle aliquote Irpef. I proventi derivanti dall'investimento in fondi "europei" (ovvero i fondi d'investimento armonizzati alla direttiva Ucits o i fondi alternativi gestiti da un gestore soggetto a vigilanza a norma della Direttiva Aifm) si qualificano come redditi da capitale soggetti a una ritenuta nella misura del 26%. Per contro i fondi esteri diversi da quelli "europei" concorrono a formare la base imponibile Irpef, con una tassazione che, considerando anche le addizionali comunali e regionali, può eccedere il 45%. Vi sono alcune argomentazioni di carattere interpretativo che – soprattutto con riferimento ai fondi Uk istituiti e commercializzati pre Brexit – potrebbero portare a ritenere ancora applicabile la più favorevole tassazione del 26% ma il rischio di un aggravio impositivo anche per questi investimenti non può essere sottovalutato.

Stop al regime di esenzione di imposta per i titoli governativi Uk. I proventi derivanti dall'investimento in titoli governativi UK scontano, al pari dei Titoli di Stato italiani, una tassazione limitata al 12,5%. Tale regime deriva dalla presenza del Regno Unito nei Paesi "white-list" e non è in principio destinato a cambiare per effetto di Brexit. Al contempo, l'investimento in titoli governativi britannici non beneficerà più del regime di esenzione da imposta sulle successioni che la normativa domestica italiana riserva ai soli titoli governativi emessi da Paesi Ue o See.

Cosa cambia per partnership e trust.

I dividendi provenienti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (detti dividendi "black-list") sono imponibili in misura piena in Italia, con applicazione dell'Irpef, tranne che in presenza di alcune specifiche esimenti. A tali fini i Paesi Ue/See con i quali l'Italia ha in essere un accordo per lo scambio di informazioni non si considerano in ogni caso a fiscalità privilegiata e per i dividendi provenienti da tali Paesi la tassazione è limitata al 26%. La Brexit estende potenzialmente l'applicazione del regime dei dividendi "black-list" anche al Regno Unito con possibile aggravio della tassazione sui dividendi provenienti da alcuni veicoli societari (ad

esempio, nel caso delle partnership). Un effetto analogo si verifica per i trust stabiliti nel Regno Unito. Secondo parte della dottrina la normativa in materia di distribuzioni da trust residenti in Paesi a fiscalità privilegiata non trova applicazione ai trust stabiliti in Paese Ue/See. Si tratta di una tesi interpretativa su cui sussistono vari dubbi – mancando peraltro conferme o smentite da parte dell'Agenzia delle Entrate – ma che in ogni caso è destinata non trovare applicazione nei confronti dei trust britannici.

Perde appeal acquistare a Londra opere d'arte per investitori extra Ue. Londra è da anni la piazza di riferimento per i collezionisti europei. L'aliquota Iva del 5% sulle importazioni di opere da Paesi extra-Ue ha certamente contribuito a rafforzare la posizione competitiva delle gallerie d'arte e delle case d'asta britanniche soprattutto negli acquisti dagli Stati Uniti e da altri Paesi extra-Ue. A partire dal primo gennaio 2021, l'uscita dal mercato unico comporta un penalizzante "leakage" fiscale per gli acquisti di opere dal Regno Unito e altre piazze europee, quale ad esempio Parigi (che pure prevede un'aliquota Iva competitiva sull'importazioni di opere d'arte), potrebbero trarre vantaggio.

1. Applicazione di Iva svantaggiosa sugli yacht

Come per le opere d'arte lo "sdoganamento" di imbarcazioni attraverso il Regno Unito non consentirà più l'accesso al mercato unico. Peraltro, per le unità da diporto adibite a scopi ricreativi che sono state importate in Europa prima prima di gennaio 2021 attraverso il Regno Unito, il rischio in taluni casi è la perdita dello status di "bene comunitario" con la necessità di dover applicare nuovamente l'Iva in caso di successiva navigazione nelle acque territoriali europee. Effetti fiscali negativi per gli Hnwi italiani

Gli effetti fiscali negativi di Brexit per gli HNWI residenti in Italia sono potenzialmente significativi e dovranno essere valutati con attenzione nel contesto della pianificazione patrimoniale, cercando di identificare, laddove possibile, soluzioni volte a mitigarne l'impatto economico. Al contempo tali effetti rappresentano solamente un lato della medaglia. Il Regno Unito, fuori dai vincoli della legislazione comunitaria, potrebbe cercare di controbilanciare tali svantaggi con l'introduzione di regimi fiscali di favore che possano incentivare gli investimenti in Regno Unito. La crescita del debito pubblico causata dalla crisi economica, unita agli impegni di "level playing field" assunti dal Paese in sede di accordo con la Ue, rendono tuttavia tale compito decisamente arduo e non di immediata attuazione.

Articolo scritto con Andrea Gallizioli, junior partner di [Gatti Pavesi Bianchi Ludovici](#)